



Istituto Comprensivo Statale
Leone Tolstoj
Via Zuara 7/9, Milano

01 Settembre 2026

Circolare numero 4

Disposizioni organizzative sulla vigilanza degli alunni/e.

Ai docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado

Al personale ATA/Collaboratori scolastici

La vigilanza degli alunni/e è una responsabilità primaria di tutto il personale della scuola (dirigente scolastico, docenti e personale ATA) che viene unitariamente e puntualmente delineata dai dettami normativi (CCNL 2016/2018, CCNL 2019/21 art44, c.7, Codice civile, art. 2047 e 2048) . La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio; conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio il docente e il collaboratore scolastico devono scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

In riferimento all'oggetto, si invitano tutti i docenti e tutti i collaboratori scolastici ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni.

VIGILANZA ALL'INGRESSO E ALL'USCITA

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno/a alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad altro adulto responsabile e delegato o con l'uscita autonoma da scuola (scuola secondaria di primo grado).

I docenti della scuola secondaria di primo grado in servizio alla prima ora sono tenuti a trovarsi nella propria classe cinque minuti prima dell'ingresso degli alunni/e (h.7,55) e sono tenuti ad accompagnarli all'uscita, garantendo che il deflusso sia ordinato.

I docenti della scuola primaria in servizio alla prima ora sono tenuti a trovarsi nella propria classe cinque minuti prima dell'ingresso degli alunni/e e ad accompagnare gli alunni/e all'uscita, dove consegneranno gli alunni/e ai genitori/tutori/delegati, verificando l'effettivo prelievo da parte di questi e garantendo che il deflusso sia ordinato.

Nelle fasi di ingresso e uscita degli alunni/e sia nella Scuola primaria che nella Scuola secondaria di primo grado i Collaboratori scolastici addetti ai piani si collocano nei pianerottoli alla sommità delle scale per la vigilanza sugli alunni/e in salita e discesa.

L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni. Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona delegata dai genitori stessi verificando l'effettivo prelievo da parte di questi.

VIGILANZA IN CLASSE

I docenti sono invitati ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell'ora di lezione.

Nei casi in cui un docente debba abbandonare, anche per brevi periodi, la classe in cui presta servizio, deve incaricare un collaboratore scolastico della vigilanza.

Gli alunni/e non devono svolgere per nessuna ragione incarichi per conto dei docenti allontanandosi dalle classi.

Qualora fosse necessario allontanare momentaneamente un alunno/a dalla classe, il docente dovrà affidarlo alla sorveglianza del personale ATA collaboratore scolastico.

Gli alunni che si recano in palestra o in refettorio, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

I docenti sono invitati a non portare gli studenti fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore.

Ciascun docente non consentirà l'uscita di più di un alunno per volta per la fruizione dei servizi e non prima che sia iniziata la seconda ora, se non per reali necessità e dopo avere verificato la presenza sul piano di un collaboratore scolastico.

Ciascun docente, in adempimento dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza, può adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

Favorire il cambio degli insegnanti nelle classi.

Vigilare sulla scolarità fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione.

Vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Scuola primaria

L'intervallo/ricreazione si svolgerà all'interno delle classi o in giardino sotto il controllo dei docenti in servizio nella classe.

E' vietato agli alunni/e spostarsi da un piano all'altro della scuola, allontanandosi dal controllo degli insegnanti.

Scuola secondaria di primo grado

L'intervallo/ricreazione si svolgerà: a) all'interno delle classi sotto il controllo dei docenti in servizio nella classe; b) in corridoio sotto il controllo dei docenti in servizio nella classe e del personale ATA collaboratore scolastico; c) in giardino sotto il controllo dei docenti in servizio nella classe.

E' vietato agli alunni/e spostarsi da un piano all'altro della scuola, allontanandosi dal controllo degli insegnanti.

VIGILANZA NEI BAGNI E NEI CORRIDOI

Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy degli alunni/e.

Durante le lezioni la vigilanza nei corridoi e nell'antibagno dei servizi igienici è effettuata dai collaboratori scolastici.

VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata al docente con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli alunni sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli stessi, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo gli specifici incarichi e istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività deliberate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

Cordiali saluti